



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 35

Mosciano Sant'Angelo li 25.05.2020

Oggetto : Riavvio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - posteggi isolati – commercio itinerante) – Disposizioni

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45.

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie , lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019.*”

Visto:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in*

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;*
- *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;*
- *Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;*
- *Il decreto legge 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, con particolare riguardo ai suoi artt. 3 e 5 che testualmente, in ordine al potere di ordinanza sindacale sul punto, così recano: "2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente." "1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.";*
- *Da ultimo in ordine di tempo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 di proroga della efficacia pressochè integrale delle varie misure di prevenzione volte a ridurre il contatto sociale;*

Vista:

- *l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*
- *l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";*
- *l'ordinanza n° 54 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-*

associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.;

- l'ordinanza n° 59 del 14 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “ *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche attività a far data dal 18 maggio Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020* “ , richiamando in particolare i punti:
 - 17. che, dal 18 maggio 2020, l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) deve essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato “Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante)” (cfr., Allegato 9);
 - 18. di precisare che l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante), nel somministrare gli alimenti anche sotto forma di ristorazione, devono sottostare al Protocollo previsto nell'Allegato 1) ed alle specifiche previsioni contenute nell'Allegato 2), ove compatibili con siffatta attività produttiva;
- l'ordinanza n° 62 del 20 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto “ *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni – Approvazioni protocolli di sicurezza* , richiamando in particolare il protocollo di sicurezza di cui alla SEZIONE 9 per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche (mercati- fiere - posteggi isolati – commercio itinerante)

Dato atto che l'evoluzione della curva epidemiologica restituisce un quadro territoriale che consente di programmare un prudente allentamento delle disposizioni in precedenza emanate con atto sindacale, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche (mercati - fiere – posteggi isolati – commercio itinerante) svolte ed autorizzate nel territorio comunale;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone di stabilire alcune misure specifiche per tali riaperture, che possano consentire lo svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria a cominciare dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento sociale ;

Valutata l'esigenza di riavviare, come avvenuto per l'attività mercatale limitata alla vendita dei soli generi alimentari e prodotti florovivaistici, l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, al fine di rispondere alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla cittadinanza, nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguenti potenziali contagi nel rispetto delle indicazioni fornite nei protocolli di sicurezza approvati al riguardo dalla Regione Abruzzo ed allegati alla presente da costituirne parte integrante ;

Tenuto Conto che, al fine di soddisfare pienamente le disposizioni di carattere organizzativo previste nel protocollo di sicurezza di cui alla SEZIONE 9 dell'O.P.G.R. 62 del 20 maggio 2020, con particolare riguardo alla individuazione di aree distinte ove organizzare il mercato alimentare da quello non alimentare nonché quelle di sicurezza tali

da garantire l'esodo delle persone e l'accessibilità ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei vigili del fuoco, si rende necessario individuare nuove aree pubbliche, oltre a quelle di storica localizzazione, ove ricollocare i posteggi isolati e quelli mercatali .

Considerato inoltre che:

- sono trentadue gli operatori nel mercato settimanale titolari di posteggio per lo svolgimento di attività commerciale su aree pubbliche – settore non alimentare con l'aggiunta di ulteriori 5 spuntisti circa, ritenuti abituali frequentatori e per i quali la citata disposizione normativa regionale da facoltà ai Comuni, nella fase attuale e fino al 30.07.2020, le operazioni di assegnazione provvisoria di posteggi ;
- sono quattro i commercianti su aree pubbliche autorizzati all'esercizio della loro attività in posteggi isolati ubicati in Piazza IV Novembre, fronte palazzo civico ;
- con ordinanza sindacale n. 30 del 04.05.2020 è stato riaperto il mercato settimanale del mercoledì dal 06.05.2020 in Piazza A. Saliceti con la presenza di soli generi alimentari, successivamente integrata per la partecipazione del settore florovivaistico ;
- le disposizioni di carattere generale contenute nella suddetta ordinanza vanno necessariamente adattate alle nuove indicazioni normative regionali in tema di sicurezza, prevenzione igienico-sanitaria e organizzazione ;
- da sopralluogo effettuato sul posto unitamente al Comando di Polizia Municipale, le aree ove ricollocare i posteggi per il commercio su aree pubbliche idonee al soddisfacimento delle misure stabilite nel protocollo di sicurezza di cui **alla SEZIONE 9 dell'O.P.G.R. 62 del 20 maggio 2020, vadano individuati secondo i criteri stabiliti nel piano di sicurezza allegato:**
 - a) **per i posteggi isolati in Piazza IV Novembre**, su area parcheggio situata sul lato ovest del monumento ai caduti come da planimetria allegata;
 - b) **per il mercato settimanale relativo al settore non alimentare in via Marconi, via S. Passamonti , Largo Savini, Piazza IV Novembre , via Patella come da planimetria allegata ;**

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ;

ORDINA

1. L'approvazione/adozione del Piano di sicurezza allegato alla presente ordinanza;

2. E' revocata la propria precedente ordinanza n. 19 del 09.03.2020 e di conseguenza :

a) da **giovedì 28 maggio p.v.** il riavvio dell'attività del commercio su aree pubbliche in posteggi isolati ubicati su area parcheggio situata sul lato ovest del monumento ai caduti come da planimetria approvata e **secondo i criteri stabiliti nel piano di sicurezza allegato;**

b) da **mercoledì 27 maggio p.v.** la riapertura del mercato settimanale relativo al settore non alimentare da svolgersi, per le prime due sedute e comunque fino al compimento delle procedure di rassegnazione dei posteggi come da approvata **planimetria e secondo i criteri stabiliti nel piano di sicurezza allegato, nelle vie di storica localizzazione .**

c) Vengono modificate le disposizioni di carattere generale stabilite nell'ordinanza sindacale n. 30 del 04.05.2020 per lo svolgimento del mercato settimanale limitatamente ai soli generi alimentari e settore florovivaistico nella parte in cui si rende necessario adeguarle ai protocolli di sicurezza approvati dalla Regione Abruzzo e di cui **alla SEZIONE 9 dell'O.P.G.R. 62 del 20 maggio 2020.**

INFORMA

le violazioni alle disposizioni indicate nel piano di sicurezza allegato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020 n. 35, fatta salva l'applicazione di ulteriori/eventuali sanzioni per altri illeciti;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del D.lvo 2 luglio 2010, n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalle stesse date;

- la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE:

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;

2. sia notificato il presente provvedimento al Segretario generale e a tutti i dirigenti per la sua esecuzione;

3. sia curata, infine, la trasmissione di copia della presente ordinanza :

-Presidente della Giunta Regionale;

-Prefetto della Provincia di Teramo;

- Questura di Teramo;

- Direzione provinciale dell'Ausl;

- Comando Stazione Carabinieri;

- Comando della Guardia di Finanza;

- Comando di Polizia Municipale;

- Protezione Civile di Mosciano Sant'Angelo ;

IL SINDACO

f.to Giuliano GALIFFI

**PIANO DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SU
AREE PUBBLICHE (MERCATI - POSTEGGI ISOLATI - COMMERCIO ITINERANTE)**

In ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanze ministeriali recanti "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.*" nonché al rispetto delle indicazioni fornite nei protocolli di sicurezza previsti - nella SEZIONE 9 della richiamata **O.P.G.R. n. 62 del 20.05.2020**

A) Disposizioni di carattere generale per esercizio dell'attività su aree pubbliche in posteggi isolati

L'esercizio in tale forma di commercio, a partire **dal 28 maggio 2020, dal Giovedì alla Domenica dalle ore 17,00 alle ore 22,00**, si potrà svolgere nei posteggi dati in temporanea concessione e ubicati in Piazza IV Novembre, su area parcheggio situata sul lato ovest del monumento ai caduti, nel rispetto delle seguenti disposizioni :

- L'operatore su aree pubbliche prima dell'accesso al luogo di lavoro si deve sottoporre anche autonomamente al controllo della temperatura corporea e si automunisce di autocertificazione che deve presentare tutte le volte che viene richiesto dagli organi di controllo;
- obbligo della distanza minima tra banchi di almeno due metri e mezzo, ovvero, qualora non fosse possibile tale distanziamento, dovranno essere apposti, a cura dell'esercente, teli antipioggia lateralmente al banco mercatale in modo tale da creare una barriera fisica ;
- obbligo del mantenimento, in tutte le fasi in cui si concretizza l'attività di vendita, del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro evitando assembramenti;
- ogni singolo operatore dovrà delimitare il proprio banco, con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dell'area stessa;
- all'interno del proprio spazio dovrà assicurarsi di accogliere un numero di persone tale da garantire la distanza di almeno 1 metro tra i clienti;
- l'operatore durante la fase di vendita dovrà servire una persona per volta ed adoperarsi affinché gli altri clienti attendano il proprio turno opportunamente distanziati;
- divieto per i clienti di servirsi da soli;
- all'ingresso dell'area riservata ai clienti, dovranno essere messi a disposizione guanti "usa e getta" e soluzioni idroalcoliche per la sanificazione obbligatoria delle mani;
- all'uscita dell'area riservata ai clienti, il titolare del banco dovrà mettere a disposizione apposito cestino dove collocare i guanti usati;
- è vietato servire ai cittadini/consumatori che non utilizzano guanti e mascherine ;
- obbligo di dotazione dei dispositivi di sicurezza (mascherina e guanti) e dispenser per detergere le mani per il titolare del banco ed i suoi collaboratori e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- obbligo di esporre materiale informativo sulle misure igieniche da porre sul banco di lavoro o in altre postazioni facilmente accessibili /visibili per informare l'utenza sulle modalità organizzative adottate per prevenire il contagio ;
- devono essere forniti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione . Se il pagamento avviene tramite contanti, si utilizzeranno sistemi per evitare contatti diretti ;
- l'operatore deve inoltre provvedere alle operazioni di pulizia e sanificazione dell'ambiente di lavoro ed attrezzature utilizzate con tempi e modalità stabiliti nel richiamato protocollo di sicurezza di cui alla SEZIONE 9 della richiamata **O.P.G.R. n. 62 del 20.05.2020** ;

- Per le attività interessate alla somministrazione di alimenti e bevande , per un periodo provvisorio di durata fino al 30 luglio 2020 è vietato il consumo sul posto ;
- quanto non espressamente previsto nelle suddette disposizioni, si rimanda alle prescrizioni stabilite, per detta attività produttiva, nei protocolli di sicurezza approvati dalla Regione Abruzzo ed allegati alla presente da costituirne parte integrante .

B) Disposizioni di carattere generale per esercizio dell'attività' su aree pubbliche

Il mercato settimanale relativo al settore non alimentare si svolgerà solo temporaneamente, per le prime due sedute e comunque fino al compimento delle procedure di rassegnazione dei posteggi come da approvata **planimetria e secondo i criteri stabiliti nei piani di sicurezza dalla Regione Abruzzo, nelle vie di storica localizzazione a partire da mercoledì 27 Maggio 2020** dalle ore 07.30 alle ore 13.30 nel rispetto delle seguenti indicazioni :

- gli operatori commerciali dovranno installare il proprio banco non prima delle ore 7.00. L'apertura al pubblico dovrà avere luogo alle ore 7.30 e la chiusura alle ore 13.00. E' fatto obbligo di lasciare libera l'area di ingombri e rifiuti entro e non oltre le ore 13.30 del medesimo giorno.
- e' autorizzato il trasferimento dei posteggi e/o un ridimensionamento degli stessi in modo da garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza così come prescritti nei protocolli di sicurezza approvati dalla Regione Abruzzo.
- lo svolgimento dell'attività mercatale, fiere e commercio itinerante deve avvenire in tutte le sue fasi (carico/scarico merce, attività e modalità di vendita, distanziamento sociale, dispositivi di protezione e uso di prodotti disinfettanti , informazione , pulizia e sanificazione dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature utilizzate) nel pieno rispetto delle protocolli di sicurezza approvati dalla Regione Abruzzo ed allegati alla presente da costituirne parte integrante .

- a termine della procedura di riassegnazione dei posteggi secondo i criteri previsti dalla Legge Regionale 31 luglio 2018, n. 23 ” Testo unico in materia di commercio – titolo VII “ i banchi mercatali verranno dislocati come indicati nell'allegata planimetria.

In caso di perduranti criticità il mercato verrà chiuso fino a cessata emergenza .

IL SINDACO

f.to Giuliano GALIFFI